

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

« GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 - 2018 »

DI MASSIMI NOMINALI EURO

12.000.000,00

CODICE ISIN IT0004981913

GPI S.p.A.

Sede Legale: via Ragazzi del '99, 13 – 38123 Trento

Capitale Sociale: Euro 6.000.000,00 i.v.

Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Trento 01944260221

R.E.A. n. 189428

1. Importo, tagli, titoli e quotazione

Il prestito obbligazionario denominato “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 – 2018”, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 12.000.000, è emesso da GPI S.p.A. con sede legale a Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, ed è costituito da massime n. 240 (duecentoquaranta) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila//00) ciascuna in taglio non frazionabile.

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a 1 (una) Obbligazione e, quindi, ad Euro 50.000 (cinquantamila//00). Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Obbligazione è alla pari e quindi Euro 50.000,00 (cinquantamila//00) per ciascuna Obbligazione (il “**Prezzo di Emissione**”).

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dal consiglio di amministrazione della Società in data 2 dicembre 2013.

Le Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. con Avviso n. 21291 del 20 dicembre 2013. Le Obbligazioni sono negoziate nel mercato ExtraMOT – Segmento Professionale dal 23 dicembre 2013.

L'Emittente ha proceduto all'accentramento delle Obbligazioni presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010.

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. Godimento e periodo di offerta

Il Prestito Obbligazionario è emesso il 23 dicembre 2013 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento dal 23 dicembre 2013 (la “**Data di Godimento**”).

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte a partire dal 13 dicembre 2013 al 19 dicembre 2013 (il “**Primo Periodo di Offerta**”) e, in caso di mancata sottoscrizione dell'intero prestito entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, a partire dal 13 gennaio 2014 fino al 31 marzo 2014 (il “**Secondo Periodo di Offerta**”) e, in caso di mancata sottoscrizione dell'intero prestito entro la scadenza del Secondo Periodo di Offerta, a partire dal 1° agosto 2014 al 30 giugno 2015 (il “**Terzo Periodo di Offerta**”) e, congiuntamente con il Primo Periodo di Offerta e il Secondo Periodo di Offerta, il “**Periodo di Offerta**”), con regolamento sulla base delle norme di mercato (ciascuna, una “**Data di Regolamento**”).

Ove la Data di Regolamento sia successiva alla Data di Godimento (nel caso del Primo Periodo di Offerta) ovvero ad una Data di Pagamento (nel caso del Terzo Periodo di Offerta), all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni potrà essere richiesto ai sottoscrittori delle Obbligazioni, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle Obbligazioni rispettivamente dalla Data di Godimento ovvero dalla Data di Pagamento precedente e sino alla Data di Regolamento (l’“**Importo dei Dietimi**”).

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante ciascun periodo di offerta alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo del prestito, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto all'articolo 14. L'Emittente potrà inoltre durante il Secondo Periodo di Offerta o il Terzo Periodo di Offerta decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più *tranche*, ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto all'articolo 14.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine del Terzo Periodo di Offerta, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente a investitori qualificati (come definiti dal Regolamento Emittenti).

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante presentazione di apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente contenente, tra l'altro: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di soggetto diverso dalla persona fisica, denominazione/ragione sociale e sede legale; numero delle Obbligazioni che si intendono sottoscrivere; l'accettazione e l'obbligo ad osservare il Regolamento.

3. Durata

Il Prestito Obbligazionario ha durata a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al 30 giugno 2018 (la "**Data di Scadenza**").

4. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) (il "**Tasso di Interesse Nominale**") dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (inclusa).

Il pagamento degli interessi maturati dalle Obbligazioni sarà effettuato in via posticipata con periodicità annuale, ovvero il 30 giugno di ogni anno di durata del prestito (ciascuna una "**Data di Pagamento**") a partire dalla Data di Godimento; la prima Data di Pagamento sarà il 30 giugno 2014; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) — secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

5. Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito. È fatta comunque salva la facoltà dell'Emittente di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza ed eventualmente annullare le stesse.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni.

6. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

7. Status delle obbligazioni

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre

obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

8. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) non concedano, pegni, ipoteche o altre garanzie reali né garanzie personali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, presenti o futuri, (le “**Garanzie**”) a favore di, e quindi a garanzia di, ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate (come di seguito definite) di obbligazioni ex articoli 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le “**Emissioni Rilevanti**”), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del presente Prestito Obbligazionario. Il presente impegno non si applica alle Garanzie eventualmente costituite in relazione ad emissioni di titoli relative ad operazioni di cartolarizzazione. Il presente impegno non si applica, per chiarezza, a Garanzie rilasciate per qualunque altro impegno, debito ed obbligazione in genere che non costituisca una Emissione Rilevante.

Ai fini del presente articolo sono “**Società Controllate Rilevanti**” della Società, le Società Controllate (come di seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto consolidato dell'Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogni qualvolta l'Emittente o una Società Controllata intenda concedere le Garanzie in favore di una Emissione Rilevante prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell'ultimo bilancio consolidato approvato dalla Società e nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito.

Ai fini del presente articolo, per “**Società Controllata**” si intende qualunque società sottoposta al controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 del Codice Civile.

9. Criteri di riparto

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante i periodi di offerta fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del prestito. Qualora durante ciascun periodo di offerta le richieste eccedessero l'importo complessivo massimo del prestito, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata della sottoscrizione delle Obbligazioni.

10. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte da BNP Paribas Securities Services, da altro intermediario incaricato dall'Emittente o dall'Emittente stesso. Alla Data di Emissione, l'Emittente ha conferito l'incarico di agente di calcolo a BNP Paribas Securities Services. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo articolo 14.

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

11. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

12. Assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto *infra* precisato;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Trento, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

13. Regime fiscale

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

14. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.gpi.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

15. Legge applicabile e foro competente

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.

Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2013 e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2014.